

# COMUNE DI ROCCASCALEGNA

Provincia di Chieti

## REGOLAMENTO COMUNALE PER LA TENUTA DELL'ALBO DELLE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO

Il presente regolamento è stato approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 54 del 12-10-01:

E' stato esaminato 06-11-01 dal Co.Re.Co. Sezione di Chieti nella seduta del 06-11-01

Prot. 1082/1;

E' entrato in vigore il giorno 01-12-01 in virtù dell'art. 20, comma 3 dello statuto comunale.

IL SEGRETARIO COMUNALE



1950

### *ART.1 - Finalità*

1. Il Comune favorisce l'attività delle libere forme associative nel rispetto reciproco dell'autonomia e garantisce i diritti alle stesse attribuiti dalle leggi statali, dalle leggi regionali e dallo statuto comunale.

2. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art.43 del vigente Statuto comunale, le modalità per conferire il formale riconoscimento a tutte le associazioni operanti sul territorio, comprese le sezioni di quelle con rilevanza sovracomunale, mediante la registrazione in un apposito albo comunale.

### *ART.2 - Istituzione dell'Albo e requisiti per l'iscrizione*

1. E' istituito l'Albo comunale delle associazioni operanti sul territorio.

2. Alla tenuta dell'albo provvede il responsabile dei Servizi Socio-assistenziali.

3. Possono chiedere la registrazione nell'Albo le associazioni e le fondazioni operanti nell'ambito comunale regolarmente costituite con atto scritto, riconosciute e non riconosciute, e che hanno sede nel territorio comunale. Possono altresì essere registrate le associazioni a carattere nazionale, regionale o provinciale che svolgono, tramite una loro sezione, attività in ambito comunale.

4. Nell'atto costitutivo deve essere previsto tutto quanto previsto dal codice civile per le diverse forme giuridiche che l'associazione assume. E' ammessa la registrazione anche di comitati costituiti con atto scritto nel quale, tra l'altro, deve essere indicata la sede legale.

5. L'Albo è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a. SEZIONE PRIMA: Associazioni che perseguono finalità di promozione sociale (finalità di carattere sociale, civile, culturale e di ricerca etica e spirituale) a favore di associati o di terzi e che non hanno scopo di lucro;
- b. SEZIONE SECONDA: Associazioni indicate nell'articolo 2, commi 2 e 3 della Legge 7 dicembre 2000, n.383 (partiti politici, organizzazioni sindacali, associazioni dei datori di lavoro, associazioni professionali e di categoria, associazioni che hanno come finalità la tutela esclusiva di interessi economici degli associati, circoli privati, associazioni che dispongono limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione alla missione degli associati o prevedono il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collegano in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale).

### *ART.3 - Modalità di registrazione*

1. La domanda di registrazione è presentata al Sindaco unitamente alla seguente documentazione:

- a. copia autenticata dell'atto costitutivo e dello Statuto dai quali risulti la sede dell'associazione; le rappresentanze locali di organizzazioni e associazioni costituite a livello nazionale devono allegare alla domanda di registrazione copia dello statuto dell'organizzazione e dell'associazione nazionale e copia autenticata del certificato di iscrizione alla stessa della rappresentanza locale;
- b. per gli enti privati che hanno avuto il riconoscimento della personalità giuridica: certificato di iscrizione nell'apposito registro istituito presso la cancelleria del tribunale del capoluogo di provincia o nel nuovo registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture con D.P.R. 10 febbraio 2000, n.361 (tali certificazioni

possono essere sostituite con autocertificazione resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28.12.2000, n.445);

- e. l'eventuale certificato di iscrizione nel registro delle associazioni di promozione sociale di cui alla Legge 7 dicembre 2000, n.383 o nell'albo regionale delle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n.266/361 (tali certificazioni possono essere sostituite con autocertificazione resa ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28.12.2000, n.445);
- d. l'elenco nominativo di coloro che ricoprono le diverse cariche associative;
- e. elenco dei beni immobili patrimoniali con l'indicazione della loro destinazione.

2. La registrazione nella sezione prima o seconda dell'albo viene disposta con determinazione del responsabile del servizio, previa verifica dei necessari requisiti.

3. Le domande per le iscrizioni devono pervenire nel periodo compreso tra il 1° novembre e il 31 dicembre di ogni anno.

#### *ART.4 - Revisione dell'albo*

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta la registrazione, viene stabilita una revisione annuale dell'albo stesso, in previsione della quale il responsabile del servizio, nel mese di novembre di ogni anno, invita le associazioni già iscritte, ad inviare al comune una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 445, con la quale si attesta che l'atto costitutivo e lo statuto sono rimasti immutati.

2. Ogni associazione registrata nell'albo comunale assume comunque l'obbligo di comunicare tempestivamente al comune ogni mutamento degli elementi identificativi forniti all'atto della domanda di inserimento nell'albo.

3. Qualora l'associazione iscritta all'albo perda uno dei requisiti necessari, si procede alla cancellazione dall'albo o al passaggio da una all'altra delle due sezioni mediante determinazione del responsabile del servizio. La cancellazione dall'albo o il passaggio nella sezione seconda dell'albo stesso comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali di cui al successivo articolo 7 in corso con il comune.

#### *ART.5 - Pubblicità*

1. Nel mese di gennaio di ogni anno il Comune iscrive gli enti che ne hanno diritto nell'albo, procede alle operazioni di cui all'art.4, comma 3 e cura la pubblicazione dell'elenco delle associazioni registrate.

#### *ART.6 - Diritti delle associazioni*

1. Alle associazioni registrate nell'albo è riconosciuto il diritto di essere consultate, a richiesta, in ordine alle iniziative del Comune nel settore in cui esse operano, nonché alle scelte amministrative in materia di associazionismo.

2. Il regolamento comunale che detta i criteri, le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari a persone, enti pubblici ed enti privati, adottato in esecuzione dell'art.12 della Legge 7 agosto 1990, n.241 stabilisce anche in quali casi ed a quali condizioni il comune può erogare, alle associazioni regolarmente registrate, con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi all'espletamento dell'attività associativa, nonché mettere a loro disposizione, a titolo di sostegno in natura, strutture, beni e servizi in modo gratuito, ai sensi dell'art.43, commi 7, 8 e 9 dello statuto comunale.

*ART. 7 - Convenzioni con associazioni*

1. Al fine di promuovere la realizzazione di programmi di interesse locale, il comune può stipulare convenzioni o accordi di collaborazione con gli enti privati registrati nella sezione prima dell'albo ai sensi dell'art.43 della legge 27 dicembre 1997, n.449, dell'art.30 della legge 7 dicembre 2000, n.383 nel rispetto delle condizioni in tali norme previste e delle altre disposizioni legislative vigenti in materia.

2. In ogni caso, fra le clausole inderogabili espressamente previste nelle convenzioni, devono essere inserite il termine di durata del rapporto, i casi e le modalità di recesso, nonché disposizioni atte ad assicurare la verifica dello svolgimento delle prestazioni e il controllo della loro qualità.

3. La durata del rapporto è fissata al massimo in 6 anni ed è rinnovabile. Il rapporto suddetto può essere revocato, a insindacabile giudizio dell'amministrazione comunale, per il venire meno dei requisiti o per altri gravi motivi.

